

Delibera 5 maggio 2015, n. 511

Ricerca e innovazione - [Legge provinciale del 13.12.2006. n. 14](#) - Approvazione dei criteri di attuazione

Allegato

CRITERI DI ATTUAZIONE SULLA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri di attuazione determinano le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'innovazione in esecuzione degli articoli 10, 12, 13 e 15 della [legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14](#), di seguito denominata legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di regime de minimis.

Art. 2 Regime di aiuto

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le agevolazioni sono concesse in osservanza della "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2014/C 198/01), approvata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27 giugno 2014.

2. Inoltre le agevolazioni sono concesse in applicazione della normativa europea indicata di seguito:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU UE L 352 del 24.12.2013);

b) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU UE L 187/1 del 26.06.2014).

Art. 3 Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni sono:

a) piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

b) grandi imprese con unità produttiva in provincia di Bolzano, purché regolarmente iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano;

c) consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti da imprese di cui alle lettere a) e b); possono partecipare anche imprese non iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, purché esse non detengano all'interno del consorzio o della società consortile partecipazioni superiori al 40 per cento;

d) imprese di cui alle lettere a) e b), costituite in forma di associazione temporanea di imprese (di seguito ATI), o di associazione temporanea di scopo (di seguito ATS), o aggregate in forma di contratto di rete;

- e) singole imprese di cui alle lettere a) e b) con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
- f) imprese di cui alle lettere c) e d) in collaborazione con almeno un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza;
- g) consorzi o società consortili fra imprese e altri soggetti pubblici o privati, purché la partecipazione finanziaria dei soggetti di diritto privato sia superiore al 50 per cento;
- h) parchi scientifici e tecnologici, incubatori d'impresa e soggetti giuridici che assumono la gestione di poli di innovazione con sede in provincia di Bolzano.

2. Le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo hanno l'obbligo di stipulare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della domanda, una convenzione con l'Amministrazione provinciale per l'insediamento di imprese innovative, a pena di revoca dell'agevolazione.

I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati dalla convenzione.

3. Non possono beneficiare delle agevolazioni:

- a) le imprese in difficoltà, come definite dalla normativa europea vigente;
- b) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria.

Art. 4 Iniziative ammissibili ad agevolazione

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli, ai fini dei presenti criteri di attuazione sono da considerarsi ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:

- a) progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- b) studi di fattibilità per l'innovazione;
- c) diritti di proprietà industriale;
- d) iniziative volte all'implementazione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale;
- e) servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione;
- f) progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione;
- g) creazione e sviluppo di poli di innovazione;
- h) assunzione o messa a disposizione di personale altamente qualificato;
- i) capitalizzazione di nuove imprese innovative;
- j) iniziative particolari.

2. Sono ammissibili ad agevolazione le attività avviate a partire dal giorno della presentazione della domanda di agevolazione.

3. La spesa ammessa va arrotondata ai 100 Euro inferiori per tutte le iniziative promosse dai presenti criteri di attuazione.

Art. 5

Effetto di incentivazione e documentazione da allegare alla domanda

1. I presenti criteri di attuazione si applicano unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda scritta prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, allegando la seguente documentazione:
 - a) nome e dimensione dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine, nonché indicazione del/della responsabile del progetto;
 - c) piano degli investimenti e dei costi;
 - d) preventivo di spesa per importi superiori a 15.000 Euro;
 - e) ogni altro documento richiesto dall'Ufficio competente al fine della valutazione dell'iniziativa.
3. Le domande incomplete, che non vengono completate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio competente, possono essere rigettate.

Art. 6

Forme di agevolazione

1. Sono previste le seguenti forme di agevolazione:
 - a) contributo in conto capitale;
 - b) mutuo a tasso agevolato.
2. Nel caso in cui venga erogato un mutuo di cui al comma 1, lettera b), al beneficiario è garantita la corresponsione dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante, che non può superare l'intensità di agevolazione prevista dai presenti criteri di attuazione per le singole iniziative. Il calcolo dell'aiuto viene fatto sulla base del tasso di riferimento europeo dell'Italia per il calcolo dei mutui agevolati.
3. Il mutuo è concesso attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 7 della [legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44](#), e successive modifiche, e può essere liquidato dopo l'impegno di spesa e dietro presentazione di adeguate garanzie. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di un massimo di due anni.
4. La determinazione dei tassi di riferimento avviene in applicazione della vigente normativa europea relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, che prevede di utilizzare come base di calcolo l'EURIBOR di un anno.
5. Il tasso di riferimento EURIBOR è calcolato sui tassi ad un anno del mercato monetario. I margini seguenti vanno applicati a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie offerte.
6. Margini relativi ai prestiti, in punti base:

Categoria di rating

Costituzione di garanzia

	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo / Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1000

7. Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso base viene maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili). Le banche possono utilizzare il proprio sistema di calcolo per stabilire il rating.

Art. 7 Sospensione del rimborso del mutuo

1. Su richiesta motivata, supportata da una attestazione di solidità dell'impresa rilasciata dall'istituto di credito, e per far fronte a una momentanea crisi di liquidità, può essere concessa, in via eccezionale, la sospensione del pagamento della quota capitale relativamente a mutui agevolati concessi ai sensi della [legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44](#), e successive modifiche, con relativo prolungamento proporzionale della durata del mutuo. La sospensione può riguardare al massimo quattro rate semestrali.
2. L'aiuto corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia viene concesso come aiuto in regime "de minimis".
3. Requisito per la sospensione è il parere positivo dell'istituto di credito con il quale è stato stipulato il relativo contratto.
4. La misura di cui al presente articolo è applicabile ai mutui agevolati già concessi.

CAPO II SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 8

Progetti di ricerca e sviluppo

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI e le grandi imprese.
2. Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi:
 - a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto di ricerca); fra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai/titolari, nonché ai soci e alle socie dell'impresa che partecipano all'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo; per determinare le spese ammesse si utilizzano i seguenti parametri:
 - 1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite per gli occupati le seguenti tariffe fisse giornaliere, in base alla classificazione internazionale degli standard ISCO: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri 450 Euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 300 Euro, per collaboratori e collaboratrici con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 250 Euro, per collaboratori e collaboratrici amministrativi, lavoratori e lavoratrici non qualificati 125 Euro; per la determinazione del costo orario, la quota giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L'attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate è subordinata all'effettiva attività da essi svolta nell'impresa e non alla rispettiva qualifica professionale;
 - 2) le ore lavorative ammesse per persona sono 8 al giorno e 1.700 all'anno; possono essere ammesse soltanto ore intere.
 - b) costi di ricerca contrattuale, di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo, compresi i costi relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
 - c) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature purché utilizzati nel progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento civilistico corrispondente al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all'effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue;
 - d) costi di fabbricati e terreni, purché utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo. Per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato secondo i principi di buona prassi contabile;
 - e) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto di ricerca e sviluppo;
 - f) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle spese di personale riconosciute ammissibili.
3. I costi di cui al comma 2, lettera b), sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 70 per cento del totale dei costi ammissibili per progetto. Se il totale dei costi interni è inferiore al 30 per cento dei costi ammessi del progetto, la percentuale di agevolazione viene ridotta di 10 punti percentuali. I progetti che presentano una percentuale di costi interni inferiore al 20 per cento della spesa ammessa non sono ammessi ad agevolazione.
4. Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno e le spese generali forfettarie, nonché i costi per materiali, macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni utilizzati direttamente dall'impresa richiedente.
5. Per le imprese o unità produttive locali fino a dieci addetti la spesa annua massima ammessa per uno o più progetti di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla rispettiva durata, è pari a 300.000 Euro. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammessa non può comunque essere superiore a 30.000 Euro per addetto.
6. Si può prescindere dai limiti di spesa massima annua ammessa di cui al comma 5 in caso di imprese in possesso dei necessari requisiti economici e tecnici e che investono quote significative di fatturato in ricerca e sviluppo.
7. Le prestazioni di ricerca e sviluppo dell'impresa richiedente che vengono svolte presso società collegate o controllate o in altre unità produttive all'interno di un gruppo devono essere rendicontate al costo di produzione; nel caso in cui i soggetti siano situati al di fuori della provincia di Bolzano, tali costi – per essere ammessi a finanziamento – non possono superare il 20 per cento dei costi di progetto rendicontati. Queste voci di spesa sono conteggiate quali costi di terzi ai sensi del comma 2, lettera b).

Spese non ammesse per progetti di ricerca e sviluppo

1. Non sono ammesse ad agevolazione le seguenti spese:

- a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;
- b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;
- c) spese per la concessione, il riconoscimento o l'acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, nonché di know-how relativo a prodotti e processi già presente all'interno di imprese collegate o controllate;
- d) spese per la registrazione di marchi;
- e) spese relative all'IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all'imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;
- f) spese relative agli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di management;
- g) spese per pubblicità e marketing;
- h) spese per investimenti aziendali.

Art. 10

Intensità di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo

1. L'intensità di agevolazione per i progetti di ricerca e sviluppo è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare:

- a) il 100 per cento per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 per cento per la ricerca industriale;
- c) il 25 per cento per lo sviluppo sperimentale.

2. L'intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b) e c), può essere aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

3. Per i progetti di cooperazione a bando ai sensi dell'art. 26, l'intensità di aiuto può essere aumentata nel caso e nei limiti seguenti:

a) fino ad un'intensità massima dell'80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali. Ciò vale in uno dei seguenti casi:

1) il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, oppure viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;

2) il progetto comporta un'effettiva collaborazione tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

4. Ai fini del comma 3, lettera b), punti 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. La cooperazione deve basarsi su un contratto di cooperazione o sulla costituzione di un apposito soggetto giuridico. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le intensità massime di agevolazione e le maggiorazioni previste dai presenti criteri di attuazione non si applicano all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza.

5. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

6. L'agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo per domande singole può essere concessa nelle seguenti forme:

a) per investimenti fino a 250.000 Euro come contributo in conto capitale;

b) per investimenti superiori a 250.000 Euro, di norma, il 50 per cento sotto forma di contributo e il 50 per cento sotto forma di mutuo agevolato.

7. La soglia di investimento annua prevista al comma 6, lettere a) e b), si riferisce all'ammontare dell'investimento di un singolo progetto.

8. L'importo totale lordo dell'agevolazione erogata per ogni impresa e per ogni progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

a) 20 milioni di Euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale;

b) 10 milioni di Euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;

c) 7,5 milioni di Euro per tutti gli altri progetti.

Art. 11 Studi di fattibilità per l'innovazione

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI e le grandi imprese.

2. Sono ammessi ad agevolazione i costi degli studi di fattibilità per la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzati a sostenere il processo decisionale, individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

3. Le agevolazioni per gli studi di fattibilità di cui al comma 2 possono raggiungere un'intensità massima, calcolata sulla base dei costi degli studi, pari a:

a) il 65 per cento per le piccole imprese;

b) il 60 per cento per le medie imprese;

c) il 50 per cento per le grandi imprese.

4. I costi ammissibili si riferiscono ai costi esterni e interni per la predisposizione dello studio di fattibilità. Dai costi interni sono esclusi i costi relativi ai/titolari nonché ai soci e alle socie dell'impresa.

5. I costi ammissibili su base annuale non possono superare i seguenti importi:

a) per piccole e medie imprese 60.000 Euro;

b) per grandi imprese 100.000 Euro.

6. La liquidazione avviene dietro presentazione dello studio effettuato.

Art. 12 Diritti di proprietà industriale

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI.
2. Sono ammissibili ad agevolazione i seguenti costi relativi all'ottenimento, alla convalida e alla difesa di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
 - a) costi anteriori e relativi alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - b) costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - c) costi sostenuti per difendere la validità del diritto in sede di trattazione ufficiale della domanda e nel corso di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
3. L'intensità di agevolazione è pari al 50 per cento.
4. I costi relativi alla registrazione di marchi non sono ammissibili ad agevolazione.
5. Sono esclusi dall'agevolazione i costi interni dell'impresa.

Art. 13 Sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI e le grandi imprese.
2. È ammessa ad agevolazione l'introduzione di sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale. Sono ammesse inoltre ad agevolazione anche le certificazioni di prodotto e di servizio.
3. Per l'implementazione dei sistemi di management ai sensi del comma 2 è ammesso l'impiego di una persona interna. Questa spesa può essere documentata con un'autocertificazione dell'impresa. Il calcolo delle spese di personale interno avviene ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).
4. Le spese di personale interno possono essere ammesse fino a un importo massimo pari all'importo relativo alle spese esterne dell'iniziativa.
5. Le spese ammissibili per iniziative volte all'introduzione o al miglioramento di sistemi di management non possono superare 70.000 Euro per le PMI e 100.000 Euro per le grandi imprese; il relativo contributo è concesso in regime "de minimis".
6. L'intensità di agevolazione prevista per le grandi imprese può arrivare fino al 15 per cento, per le medie imprese fino al 25 per cento e per le piccole imprese fino al 35 per cento della spesa ammessa.
7. Le spese relative al rinnovo della certificazione non sono ammesse.
8. Le spese generali supplementari non sono ammissibili.

Art. 14 Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI.
2. Per usufruire di servizi di consulenza nel settore dell'innovazione sono ammissibili i costi relativi a:

- a) consulenza in materia di trasferimento di conoscenze e di tecnologie;
- b) analisi relative al potenziale di innovazione dell'impresa (processi, prodotti e tecnologie);
- c) progetti di management dell'innovazione;
- d) assistenza tecnologica;
- e) consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e in materia di accordi di licenza.

3. Per usufruire di servizi di supporto all'innovazione sono ammissibili i costi relativi a:

- a) ricerche di mercato volte all'introduzione di nuovi prodotti o servizi;
- b) utilizzo di laboratori, test, marchi di qualità e certificazione di nuovi prodotti.

4. L'intensità massima dell'agevolazione non può superare per le piccole imprese il 65 per cento dei costi ammissibili e per le medie imprese il 60 per cento dei costi ammissibili; in ogni caso le agevolazioni per tali servizi non possono superare, per beneficiario, l'importo di 40.000 Euro all'anno. Alla domanda di agevolazione devono essere allegati i preventivi di spesa.

5. Per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di sostegno all'innovazione devono essere documentati i costi sostenuti e le giornate lavorative effettivamente svolte.

6. Sono esclusi dall'agevolazione i costi interni dell'impresa.

Art. 15 Innovazione di processo o dell'organizzazione

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le PMI.

2. Per attività concernenti l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione sono ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici, tecniche e altro personale ausiliario purché impiegati nel progetto). Le spese di personale vanno determinate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 1);

b) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature purché utilizzati nel progetto e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell'ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all'effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue;

c) costi di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti o altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; costi di servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di innovazione;

d) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto, fino ad un massimo del 15 per cento del totale delle spese di personale riconosciute ammissibili;

e) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, direttamente imputabili all'iniziativa.

3. L'intensità massima dell'agevolazione per progetti inerenti l'introduzione di innovazioni di processo o dell'organizzazione realizzati da imprese è pari al 50 per cento del costo ammesso per le piccole e medie imprese.

4. Sono escluse dall'agevolazione le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano un miglioramento.

5. Affinché un progetto di innovazione di processo o dell'organizzazione possa essere considerato ammissibile ad agevolazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie di informazione e comunicazione con l'obiettivo di cambiare l'organizzazione; tale requisito non è richiesto per l'innovazione di processo;

b) l'innovazione di processo o dell'organizzazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere determinati i relativi costi;

c) l'innovazione progettata di processo o dell'organizzazione introduce una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato; al progetto deve essere allegata una descrizione dettagliata dell'innovazione, che va messa a confronto con le tecniche dei processi o dell'organizzazione utilizzate da altre imprese dello stesso settore;

d) il progetto comporta un grado di rischio evidente; tale rischio deve essere documentato, ad esempio, sulla base dei costi del progetto rispetto al fatturato dell'impresa, del tempo necessario per sviluppare il nuovo processo, degli utili previsti dall'innovazione di processo o dell'organizzazione rispetto ai costi del progetto, nonché delle probabilità di insuccesso.

6. Per le imprese o unità produttive locali fino a dieci addetti la spesa annua massima ammessa per innovazione di processo o dell'organizzazione è pari a 300.000 Euro. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammessa non può comunque essere superiore a 30.000 Euro per addetto.

Art. 16 Creazione e sviluppo di poli di innovazione

1. Per le spese di investimento relative alla creazione, all'ampliamento e all'animazione di poli di innovazione possono essere concesse agevolazioni esclusivamente al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Essa è incaricata di attivare i poli di innovazione nonché di gestire l'utilizzo e l'accesso ai locali e agli impianti. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo di innovazione devono riflettere i relativi costi.

2. L'accesso a locali, impianti e attività del polo di innovazione è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 per cento dei costi di investimento del polo di innovazione possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

3. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.

4. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione possono essere concessi aiuti per gli investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

5. Sono ammissibili ad agevolazione i costi per i seguenti investimenti:

a) acquisto o costruzione di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca;

b) realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, quali laboratori e impianti di prova;

c) realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.

6. Le spese di investimento di cui al comma 5 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, fabbricati, macchinari e impianti; l'intensità massima di agevolazione calcolata sulla spesa ammissibile è pari al 50 per cento.

7. Per le spese di funzionamento relative all'animazione dei poli di innovazione possono essere concesse agevolazioni al soggetto giuridico che ne assume la gestione. Tali agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di dieci anni.

8. Quali spese di funzionamento sono ammissibili le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

- a) l'affitto di locali destinati alla formazione e ai centri di ricerca;
 - b) l'animazione del polo di innovazione al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di informazioni e la fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e personalizzati di sostegno alle imprese;
 - c) l'attività di marketing del polo di innovazione volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del polo di innovazione;
 - d) la gestione delle infrastrutture del polo di innovazione; l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
9. Le agevolazioni ai poli di innovazione possono essere assegnate esclusivamente sulla base di uno specifico bando ai sensi dell'articolo 25. Il bando stabilisce le condizioni di ammissibilità, di rendicontazione e di verifica successiva, nonché l'entità del finanziamento messo a disposizione.
10. L'intensità di aiuto massimo per spese di funzionamento è del 50 per cento dei costi ammissibili per il soggetto giuridico che gestisce il polo di innovazione.

Art. 17

Aiuti per l'assunzione o la messa a disposizione di personale altamente qualificato

1. Possono beneficiare degli aiuti:
 - a) le piccole, medie e grandi imprese che assumono personale altamente qualificato;
 - b) le piccole e medie imprese che impiegano personale altamente qualificato messo a disposizione da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o da una grande impresa.
2. Per personale altamente qualificato si intende personale con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, quali Architettura, Biologia, Biotecnologia, Chimica, Design, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze e Tecnologie, Statistica, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
3. Per personale assunto o messo a disposizione si intendono i dipendenti e le dipendenti dell'impresa, che percepiscono salari e stipendi e che hanno un rapporto di subordinazione nei confronti dell'impresa.
4. Il personale altamente qualificato assunto o messo a disposizione non deve sostituire altro personale e deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito dell'impresa stessa.
5. In deroga al punto 10 dell'Allegato B dei presenti criteri di attuazione, nel caso di assunzione, è sufficiente che il personale altamente qualificato abbia un'esperienza professionale pertinente di tre anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.
6. Per l'assunzione di personale altamente qualificato sono previsti aiuti fino al 50 per cento del costo del personale in applicazione del regime "de minimis".
7. Nel caso di messa a disposizione di personale altamente qualificato sono previsti aiuti fino al 50 per cento del costo del personale fatturato all'impresa beneficiaria.
8. Il costo del personale è calcolato moltiplicando la retribuzione lorda di tutto il periodo di assunzione o di messa a disposizione risultante dall'imponibile previdenziale, moltiplicata per un coefficiente pari a 1,38. In caso di fatturazione viene agevolato solo il costo del personale, calcolato come sopra indicato.
9. Sia nel caso di assunzione che nel caso di messa a disposizione, l'aiuto viene concesso per un periodo massimo di due anni consecutivi per impresa e per persona.

10. La rendicontazione va effettuata presentando all'Ufficio competente l'apposita modulistica compilata e allegando copia delle buste paga o copia delle fatture dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o della grande impresa che mette a disposizione il personale e la dichiarazione del/della legale rappresentante che attesta che le predette spese sono state sostenute.

11. Ai fini della liquidazione dell'aiuto può essere presentata per ogni persona al massimo una rendicontazione ogni sei mesi.

Art. 18

Aiuti alla capitalizzazione di nuove imprese innovative

1. Sono previsti finanziamenti per la capitalizzazione di nuove imprese innovative. Tali imprese saranno identificate mediante bandi emessi in base alle procedure indicate nei presenti criteri di attuazione. Le imprese beneficiarie devono presentare un business plan, da cui risultino il grado di innovatività delle tecnologie utilizzate, i mercati di riferimento, l'adeguatezza della compagine organizzativa e altri elementi che costituiscono oggetto della valutazione ai fini della graduatoria.

2. La misura dell'aiuto può raggiungere al massimo l'entità del capitale versato dai soci e dalle socie dell'impresa innovativa neocostituita.

3. Il bando stabilisce le cause di revoca del finanziamento concesso, anche in difformità da quanto previsto dall'articolo 31 dei presenti criteri di attuazione.

Art. 19

Iniziative particolari

1. Per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, la Ripartizione competente è autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti, associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

a) seminari, convegni, congressi, concorsi, concorsi di idee, concorsi a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;

b) studi e consulenze in collaborazione con organismi di ricerca o esperti ed esperte, al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico alle imprese operanti in provincia di Bolzano;

c) ogni altra iniziativa utile a promuovere l'immagine dei settori economici e la cultura d'impresa.

2. L'assegnazione delle iniziative avviene nel rispetto della normativa vigente sull'affidamento di lavori e di servizi in economia o mediante convenzione con organismi "in house".

CAPO III

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Art. 20

Presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione vanno presentate all'Ufficio competente in forma cartacea a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica via PEC secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le domande vanno redatte utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ufficio competente e scaricabile dal sito della Provincia autonoma di Bolzano. Le domande di agevolazione contenenti i dati idonei ad individuare l'attività, l'appartenenza dell'impresa alla classe dimensionale in base ai parametri UE, l'iniziativa prevista, nonché tutti i dati necessari per valutare l'ammissibilità delle stesse, possono essere presentate direttamente oppure tramite associazioni di categoria, enti, istituti o persone appositamente delegate. Le domande di agevolazione devono essere provviste di marca da bollo e, qualora si tratti di progetti messi a bando, devono pervenire entro i termini previsti dal bando di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b).

2. Le domande di agevolazione presentate per via telematica devono essere compilate utilizzando la modulistica messa a disposizione e devono essere inviate alla casella PEC certificata innovation.innovazione@pec.prov.bz.it.

3. Le domande di agevolazione inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata;

b) se trasmesse dagli utenti mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali siano state rilasciate previa identificazione del/della titolare.

4. In caso di invio per via telematica deve essere allegata un'autocertificazione di avvenuto acquisto della prevista marca da bollo, indicando il codice univoco telematico e la data della stessa. La marca da bollo può essere utilizzata esclusivamente a questo scopo.

5. È ammessa la presentazione di più domande di agevolazione all'anno.

Art. 21 Documentazione da allegare alla domanda di agevolazione

1. Fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 25, alla domanda di agevolazione presentata sulla base della procedura valutativa devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione del progetto articolato nelle sue varie fasi e indicazione del/della responsabile del progetto;

b) piano degli investimenti e dei costi;

c) preventivo di spesa per importi superiori a 15.000 Euro;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la classe dimensionale dell'impresa (piccola, media o grande impresa);

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);

f) ogni altro documento richiesto dall'Ufficio competente al fine della valutazione dell'iniziativa.

2. La documentazione allegata alla domanda deve essere firmata dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. Le domande incomplete, e non completate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio competente, sono rigettate.

Art. 22 Tipologie di procedure

1. Le domande di agevolazione sono esaminate secondo la procedura di tipo valutativo oppure secondo la procedura di tipo negoziale.

Art. 23 Istruttoria con procedura valutativa

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. Il periodo intercorrente dalla presentazione della domanda fino alla conclusione dell'istruttoria è di quattro mesi. I tempi necessari per ottenere integrazioni non sono considerati ai fini del relativo conteggio.

3. I progetti vengono valutati sotto il profilo formale e sostanziale:

a) la valutazione formale riguarda la completezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte del

soggetto richiedente;

b) la valutazione sostanziale riguarda i contenuti tecnici, qualitativi e finanziari del progetto presentato.

4. Dalla data dell'avvenuta concessione dell'agevolazione decorre il termine di cinque anni, entro il quale deve essere presentata la documentazione di spesa relativa all'iniziativa realizzata, pena la revoca del contributo concesso, salvo se diversamente stabilito nei presenti criteri di attuazione.

5. Le fatture possono essere redatte in forma analitica o sintetica. Quelle redatte in forma sintetica devono essere corredate da ulteriore documentazione firmata da chi ha rilasciato le fatture, da cui risultino le singole spese concorrenti alla formazione della somma totale.

6. Per la valutazione sostanziale dell'iniziativa l'Ufficio competente può avvalersi del parere di esperte ed esperti qualificati interni all'Amministrazione provinciale o di esperte ed esperti a livello nazionale o internazionale.

7. Per progetti di ricerca e sviluppo l'Ufficio competente può chiedere un parere al Comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge.

8. Le domande di finanziamento possono venire trasferite d'ufficio alla categoria di agevolazione ritenuta più attinente.

9. Per le iniziative di cui all'articolo 14 l'Ufficio può emettere voucher di importo pari all'agevolazione approvata.

Art. 24 Istruttoria con procedura negoziale

1. Nell'ambito del programma provinciale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 6 della legge, sono individuati gli interventi di sviluppo territoriale di particolare rilevanza, da realizzarsi in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, nonché gli obiettivi in relazione al valore aggiunto per il territorio e all'occupazione qualificata.

2. In particolare la Provincia promuove progetti di ricerca e sviluppo mediante procedure di appalto pre-commerciale (Pre-Commercial Procurement), come prevede la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo {SEC(2007) 1668}.

3. Il direttore o la direttrice di Ripartizione competente stabilisce le risorse finanziarie da mettere a disposizione, i termini di presentazione dei progetti di adesione agli interventi di cui al comma 1, nonché i criteri di selezione dei progetti pervenuti.

4. Il direttore o la direttrice di Ripartizione competente approva con decreto i progetti finanziabili insieme allo schema di convenzione da stipularsi con i soggetti richiedenti.

5. Nella convenzione è stabilita l'intensità delle agevolazioni; sono altresì stabiliti gli obblighi delle parti contraenti, la durata e le modalità di esecuzione del progetto, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle agevolazioni, nonché i controlli previsti da parte dell'Amministrazione provinciale.

Art. 25 Selezione di progetti mediante bando

1. Il direttore o la direttrice della Ripartizione competente può indire bandi per selezionare progetti nell'ambito delle iniziative previste dai presenti criteri di attuazione; a tale scopo può stabilire:

a) la dotazione finanziaria;

b) il termine entro cui è possibile presentare le domande di agevolazione e la documentazione richiesta;

c) i parametri per la valutazione dei progetti;

d) le iniziative e i settori agevolabili;

e) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile;

f) gli indicatori per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;

g) la forma di agevolazione.

2. Per le iniziative dei presenti criteri di attuazione la Ripartizione competente può indire un bando aperto.

3. Il bando aperto stabilisce le condizioni di ammissibilità, di rendicontazione nonché l'entità del finanziamento messo a disposizione; la scadenza per l'ammissibilità delle domande è determinata dall'esaurimento dei fondi stanziati e prescinde dalla predisposizione di una graduatoria complessiva dei progetti presentati.

4. L'Ufficio competente verifica la completezza delle domande presentate. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente può chiedere l'integrazione della documentazione mancante.

5. Al termine dell'istruttoria i progetti possono essere sottoposti per un parere al Comitato tecnico di cui all'articolo 7 della legge.

6. L'Ufficio competente valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Inoltre, può chiedere integrazioni al progetto presentato.

7. La concessione delle agevolazioni avviene con decreto del direttore o della direttrice di Ripartizione competente.

8. I beneficiari si obbligano altresì a mantenere l'unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di approvazione dell'agevolazione.

Art. 26 Progetti di cooperazione di ricerca e sviluppo

1. Beneficiarie dell'agevolazione sono le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f).

2. La costituzione in forma di ATI o di ATS o di contratto di rete avviene con atto pubblico oppure con scrittura privata autenticata, oppure con atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), oppure con atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale). Detta costituzione deve avvenire con il contestuale conferimento all'impresa capofila, da parte degli aderenti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'articolo 1704 del codice civile per tutti i rapporti con l'Amministrazione provinciale.

3. In caso di ATI o ATS o di contratto di rete l'atto costitutivo deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) l'indicazione delle imprese aderenti, con l'identificazione dell'impresa capofila e dell'impresa o delle imprese partner;

b) la ripartizione delle attività che ciascun aderente ha il compito di svolgere nell'ambito del progetto;

c) la suddivisione dei costi a carico di ciascun aderente al progetto;

d) la definizione degli aspetti riguardanti la proprietà, l'utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto.

4. Non è ammessa la possibilità di variazioni degli aderenti, tranne il caso di recesso oppure di esclusione di uno o più aderenti.

5. Nel caso di ATI o di ATS o di contratto di rete l'aiuto è impegnato e liquidato a favore dell'impresa capofila. L'impresa capofila distribuisce l'aiuto liquidato dall'Ufficio agli aderenti in base ai costi ammessi per aderente.

6. L'impresa capofila è responsabile dinanzi all'Amministrazione provinciale del corretto svolgimento del progetto e risponde di eventuali irregolarità.

Art. 27

Criteria di valutazione per progetti di ricerca e sviluppo

1. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) grado di innovazione del progetto e originalità dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;
- b) idoneità della struttura organizzativa del soggetto richiedente rispetto ai risultati attesi;
- c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi;
- d) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
- e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto;
- f) chiarezza espositiva e completezza del progetto;
- g) entità del rischio derivante dalla complessità e dalle difficoltà tecniche legate alla realizzazione del progetto;
- h) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dal soggetto richiedente;
- i) numero di nuovi posti di lavoro generati dal progetto.

2. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in:

- a) buono (4 punti)
- b) sufficiente (2 punti)
- c) insufficiente (0 punti).

3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 14 punti o che presentano un punteggio pari a zero in almeno tre criteri di valutazione vengono rigettati. Se un progetto ottiene nel criterio a) un punteggio di valutazione pari a zero, viene rigettato.

Art. 28

Rendicontazione e liquidazione dell'agevolazione

1. Le agevolazioni concesse sono liquidate dopo la realizzazione dell'iniziativa ammessa ad agevolazione e sulla base della presentazione della modulistica prevista per la rendicontazione, che va corredata, ove previsto, dalla seguente documentazione:

- a) copia di fatture o di note onorario; per le fatture redatte in forma sintetica è necessario allegare un elenco dettagliato delle singole voci di spesa firmato dal fornitore;
- b) dichiarazione del/della legale rappresentante che attesta che le predette spese sono state sostenute;
- c) relazione sull'attività svolta secondo la modulistica prevista;
- d) riepilogo dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, in base alla modulistica prevista per singola tipologia di iniziativa;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti illegali e incompatibili (dichiarazione Deggendorf);

f) ogni altra dichiarazione o documentazione richiesta dall'Ufficio competente per la specifica iniziativa oggetto di rendicontazione.

2. Dietro presentazione di garanzia bancaria, di garanzia di un consorzio di garanzia collettiva dei fidi vigilato o di un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento dell'agevolazione concessa, per un importo massimo di 300.000 Euro.

3. Su richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore ai dodici mesi, sono possibili al massimo due liquidazioni parziali sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto, purché non sia stato chiesto un anticipo di cui al comma 2. Per la liquidazione della rata a saldo è necessaria la presentazione della documentazione di cui al comma 1 e la verifica da parte dell'Ufficio competente della corretta realizzazione del progetto.

4. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore alla somma ammessa, l'agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata. Se la spesa effettivamente sostenuta non raggiunge almeno il 50 per cento di quella ammessa, l'agevolazione viene revocata. Per progetti di cooperazione è possibile prescindere dalla percentuale sopra indicata.

5. In caso di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, l'agevolazione viene liquidata ai subentranti, sempre che gli stessi dimostrino di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti criteri di attuazione e continuino a esercitare l'attività per la quale è stata concessa l'agevolazione, assumendosi i relativi obblighi.

6. Il direttore o la direttrice dell'Ufficio competente dispone la liquidazione dell'agevolazione.

7. Il rigetto della domanda e la revoca dell'agevolazione sono disposti dal direttore o dalla direttrice di Ripartizione competente.

CAPO IV OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 29 Obblighi generali

1. La concessione delle agevolazioni comporta per i beneficiari l'assunzione degli obblighi di seguito elencati:

a) i beneficiari sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente al progetto ammesso ad agevolazione; sono ammesse variazioni purché non alterino in misura rilevante il progetto;

b) le imprese che hanno ottenuto un'agevolazione devono informare per iscritto l'Ufficio competente dell'eventuale alienazione di prototipi o brevetti agevolati o di altri diritti di proprietà industriale e dei relativi ricavi ottenuti fino a due anni dopo la liquidazione dell'agevolazione; in tal caso l'Ufficio competente procede alla rideterminazione dell'agevolazione e provvede alla conseguente richiesta di restituzione dell'importo impropriamente liquidato;

c) i beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, nonché le vigenti normative in materia di salute sul posto di lavoro e garantire la piena copertura assicurativa pensionistica per i collaboratori familiari;

d) i beneficiari delle agevolazioni devono fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14 della legge;

e) i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere l'unità produttiva in provincia di Bolzano per almeno quattro anni dalla data di approvazione dell'agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2;

f) i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere, per almeno quattro anni dalla data di concessione dell'agevolazione, le caratteristiche del progetto indicate nella domanda e riconosciute in sede di valutazione del progetto, che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio in sede istruttoria, salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e adeguatamente motivati e documentati.

Art. 30 Controlli

1. Al fine di verificare la regolare effettuazione delle iniziative ammesse ad agevolazione e la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario, possono essere effettuati in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione.

2. Nell'ambito dei controlli l'Ufficio competente può verificare l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse ad agevolazione, la presenza di prototipi, modelli e documentazione tecnica, nonché la regolare contabilizzazione dei beni e delle prestazioni in esame. Ove necessario, l'Ufficio competente può consultare altri uffici dell'Amministrazione provinciale.

3. Al fine di verificare la regolare effettuazione degli investimenti ammessi ad agevolazione, sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il 6 per cento dei progetti e delle iniziative agevolate, cui vanno aggiunti i casi che l'Ufficio competente ritiene opportuno controllare. L'individuazione dei casi avviene secondo il principio di casualità.

4. I beneficiari si impegnano a mettere a disposizione dell'Ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione; in caso contrario l'agevolazione può essere revocata.

Art. 31 Revoca dell'agevolazione

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l'agevolazione viene revocata nei seguenti casi:

a) qualora i beneficiari abbiano realizzato iniziative diverse da quelle ammesse;

b) qualora, in caso di agevolazione già concessa, il beneficiario cessi l'attività prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La violazione accertata dalle strutture competenti in materia di contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, di normative in materia di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro, nonché di assicurazioni pensionistiche per i collaboratori familiari, comporta la revoca del 50 per cento dell'agevolazione.

3. Il direttore o la direttrice di Ripartizione competente può rinunciare alla revoca dell'agevolazione se la violazione degli obblighi è riconducibile a un caso, quale incidente, malattia o decesso, che pregiudica gravemente e durevolmente la continuazione dell'attività aziendale.

4. Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei casi di fusione, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda, compresi i beni agevolati, purché gli investimenti agevolati continuino a essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale e a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e dichiarati di assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri di attuazione.

Art. 32 Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni previste dai presenti criteri di attuazione non sono cumulabili tra loro o con altre agevolazioni disposte da normative statali, regionali, provinciali o europee o comunque concesse da enti o istituzioni pubblici a valere sugli stessi costi, qualora tale cumulo dia luogo a aiuto di stato di intensità superiore al livello fissato dai presenti criteri di attuazione.

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 Validità

1. I presenti criteri di attuazione trovano applicazione per le domande che vengono presentate a partire dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; inoltre trovano applicazione per le domande già presentate e non ancora approvate o liquidate.

2. Per le domande disciplinate con la procedura automatica secondo i precedenti criteri, presentate entro il 31.12.2014, trovano applicazione i criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013, n. 1604.

3. Per le domande di innovazione di processo o dell'organizzazione presentate entro il 31.12.2014 trovano applicazione i criteri di attuazione approvati con deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013, n. 1604.

Art. 34 Entrata in vigore

1. I presenti criteri di attuazione entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A – INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

INIZIATIVE	PERCENTUALE MASSIMA DI AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE IN BASE ALLA DIMENSIONE D'IMPRESA		
	piccola impresa	media impresa	grande impresa
Ricerca fondamentale	100%	100%	100%
Ricerca industriale			
Progetti singoli	70%	60%	50%
Progetti di cooperazione, con eventuale maggiorazione in uno dei seguenti casi:			
<ul style="list-style-type: none">• collaborazione tra imprese; per grandi imprese collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI• collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza	80%	75%	65%
Sviluppo sperimentale			
Progetti singoli	45%	35%	25%

Progetti di cooperazione, con eventuale maggiorazione in uno dei seguenti casi:

<ul style="list-style-type: none"> • collaborazione tra imprese; per grandi imprese collaborazione transfrontaliera o con almeno una PMI • collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza 	60%	50%	40%
Studi di fattibilità per l'innovazione	65%	60%	50%
Diritti di proprietà industriale	50%	50%	-
Sistemi di management con certificazione riconosciuta a livello nazionale o internazionale (in regime "de minimis")	35%	25%	15%
Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione	65%	60%	-
Innovazione di processo o dell'organizzazione	50%	50%	-
Spese di investimento per poli di innovazione	50%	50%	50%
Spese di funzionamento di poli di innovazione	50%	50%	50%
Personale altamente qualificato (in regime "de minimis" nel caso di assunzione)	50%	50%	50%
Capitalizzazione di nuove imprese innovative	La misura dell'aiuto può raggiungere al massimo l'entità del capitale versato dai soci e dalle socie dell'impresa innovativa neocostituita.		

ALLEGATO B – Definizioni

Ai fini dei presenti criteri di attuazione si intende per:

1. Unità produttiva di un'organizzazione imprenditoriale: ogni struttura regolarmente iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, idonea alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda e dotata di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di un'attività produttiva, di servizi o commerciale in locali appropriati.
2. Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti.

3. Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto 4.

4. Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

5. Studio di fattibilità per l'innovazione: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

6. Progetto di cooperazione tra imprese: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

7. Cooperazioni tra imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza: partecipazione alla concezione di un progetto da parte di almeno due partner, che contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono rischi e risultati, purché ricorra almeno una delle condizioni di seguito indicate, in difetto delle quali l'effettiva collaborazione viene verificata attraverso un esame individuale del progetto:

a. i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti;

b. i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati sono disciplinati da appositi contratti tra le parti e possono avere larga diffusione; l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

c. l'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza riceve dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività da esso svolta nell'ambito del progetto; tali diritti sono trasferiti alle imprese partecipanti; il contributo delle imprese partecipanti ai costi dell'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza è dedotto da tale compenso.

8. Polo di innovazione: raggruppamento di almeno cinque imprese indipendenti che cooperano con organismi di ricerca e diffusione della conoscenza o soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione, che fanno ricerca nei relativi settori.

Il polo di innovazione mira a promuovere attività innovative, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze e di esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese partecipanti.

Il polo di innovazione, ha personalità giuridica autonoma, sotto forma di consorzio o altra forma societaria prevista dal quinto libro, titolo V, capi III e seguenti del codice civile; presenta un alto livello di competenza tecnico-scientifica e ha lo scopo primario di trasformare sapere tecnico-scientifico in prodotti e servizi destinati al mercato.

Nella costituzione di un polo di innovazione si mira a realizzare il giusto equilibrio tra PMI e grandi imprese, al fine di ottenere una certa massa critica, in particolare attraverso la specializzazione in un determinato campo della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e tenendo conto dei poli di innovazione esistenti a livello nazionale e nelle regioni confinanti.

In alcuni specifici ambiti tecnologici è possibile creare poli di innovazione fra soggetti pubblici e privati e associazioni di categoria,

prescindendo dalla partecipazione diretta delle imprese, al fine di perseguire gli obiettivi previsti all'articolo 15, comma 3, della [legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14](#).

9. Organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza o organismo di ricerca: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

10. Personale altamente qualificato: si intende personale con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, quali Architettura, Biologia, Biotecnologia, Chimica, Design, Farmacia, Fisica, Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze e Tecnologie, Statistica, conseguita presso una università italiana o presso una università estera, se equipollente in base alla legislazione vigente. Tale personale deve avere un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato.

11. Messa a disposizione di personale altamente qualificato: l'assunzione temporanea di personale altamente qualificato da parte di un beneficiario durante un determinato periodo, allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

12. Innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

13. Innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

14. Aiuti "de minimis": aiuti di importanza minore in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Per aiuti "de minimis" si intendono quelli non eccedenti un massimale di 200.000 Euro, concessi alla medesima impresa in un periodo di tre esercizi finanziari, e che di conseguenza non incidono sugli scambi tra gli Stati membri dell'UE e non falsano né minacciano di falsare la concorrenza.

L'aiuto "de minimis" è concesso previo accertamento dell'ammontare complessivo degli aiuti "de minimis" accordati allo stesso beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Gli anni da prendere in considerazione a tal fine sono gli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa per scopi fiscali.

La concessione di un'agevolazione a titolo "de minimis" comporta l'obbligo per l'Ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura "de minimis" dell'aiuto.

15. PMI: piccole e medie imprese.

16. Classificazione delle imprese: ai sensi della normativa europea vigente le imprese si classificano come segue:

a. piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

b. media impresa: impresa che occupa un minimo di 50 e meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;

c. grande impresa: impresa che occupa 250 o più persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di Euro, oppure il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro.

17. Sistemi di management: introduzione di sistemi organizzativi che consentano all'impresa di migliorare la qualità o il costo di produzione dei prodotti e dei servizi in modo sistematico, con risultati riconoscibili e misurabili, mediante il coinvolgimento del personale interno e l'ottenimento di una certificazione nazionale o internazionale.